



COMUNE DI NOTARESCO

(Provincia di Teramo)

Via Castello n.6

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 20 Del 31-10-2012

Oggetto: Imu 2012 - Aliquote, detrazioni, assimilazioni, valorizzazioni aree edificabili

L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 18:50, presso la sala consiliare "Giovanni Paolo II", convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CATARRA VALTER	P	CORRADETTI GIUSEPPE	P
DI BONAVENTURA DIEGO	P	DE PATRE RAFFAELE	P
DEL PAPA GIUSEPPE	P	ETTORRE CONCETTA	A
TORBIDONE ANTONIO	A	SPOSETTI NICOLA	A
SACCOMANDI SANDRO	P	MARZIANI GIUSEPPE	A
BUCCI EMILIO	P	RECCHIUTI SILVIA	A
DI GIANVITTORIO ANTONIO	P	DI MARCO GIUSEPPE	A
METTIMANO LUCA	A	ZIPPI PAOLO	A
CENSONI PIETRO	P		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 8.

Assume la presidenza il Signor CATARRA VALTER in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO Signor GREGORI PAOLA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	Sì
---------------------------	----

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole, ai sensi del D.LGS 267/2000 :

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Entrano i consiglieri Sposetti, Zippi, Recchiuti. Presenti n. 12.

Interviene alla discussione il cons. Zippi che si riallaccia alla deliberazione del C. C. n. 30 del 3/6/2009 con la quale sono stati rideterminati i valori dei terreni edificabili e ricorda che già allora la minoranza aveva ritenuto tale valutazione, ai fini dell'ICI, sovrastimata. Adesso, con le aliquote IMU pure aumentate, tale valutazione gli sembra abnorme ed è, a suo avviso, un'ulteriore clava che si abbatte sulla ripresa edilizia e sulla tassazione per i cittadini.

L'Ass. al bilancio replica precisando che l'Amministrazione Comunale è contraria all'IMU, ma è stato necessario aumentare le aliquote per far fronte ai tagli di 700.000,00 € in due anni apportati dal Governo ai trasferimenti statali.

L'Ass. Di Bonaventura conferma quanto riferito dal collega e puntualizza che l'Amministrazione ha cercato di mantenere gli stessi introiti dell'ICI sulla prima casa.

Ritiene che, se le condizioni cambieranno, l'anno prossimo le aliquote possano essere abbassate.

Interviene anche il Sindaco sostenendo che è merito di questa Amministrazione se i cittadini di Notaresco pagano meno di quelli di altri Comuni per questa imposta iniqua che non condivide ma che è stato necessario aumentare a causa della riduzione dei trasferimenti statali.

Il cons. Sposetti interviene per la dichiarazione di voto, premettendo che si aspettava, in questa seduta, che si discutesse il bilancio di previsione.

Si riserva quindi di entrare nel dettaglio degli atti contabili in occasione della discussione sul bilancio e, nelle more, sottolinea che la pressione fiscale è esagerata e, se è iniqua come affermato dal Sindaco e dagli altri Amministratori, occorre fare prima qualche cosa per recuperare le entrate.

Avvisa che si informerà sulle aliquote IMU applicate negli altri Comuni confinanti in quanto non ritiene sia vero quanto affermato in proposito dal Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

1) gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (e successive modificazioni e integrazioni), con i quali è stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2014

2) il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (e successive modificazioni ed integrazioni), relativo all'istituzione e disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, a cui la normativa IMU fa rinvio con riferimento ad alcune sue specifiche previsioni normative;

3) l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (e successive modificazioni ed integrazioni), con il quale è stata anticipata, in via sperimentale, l'istituzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, fino al 2014, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni del medesimo art.13 del DL 201/11;

4) il comma 12bis, ultimo periodo, dell'art.13 D.L.201/11 - introdotto dalla legge di conversione del D.L.16/12-, in cui è previsto che i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle

finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.

L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città- e Autonomie Locali del 01/03/2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nel medesimo art.13 del D.L.201/11 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

Considerato che:

a) la base imponibile IMU è disciplinata dall'art.13 commi 3,4 e 5 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni);

b) l'art.13 comma 3 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) prevede i casi in cui la base imponibile IMU è ridotta del 50% con riferimento ai fabbricati storici di cui alla lett.a) e ai fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;

c) l'aliquota di base dell'imposta - pari allo 0,76 per cento- prevista dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni) può essere modificata dai comuni - con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446- in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

d) ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011(e successive modifiche e integrazioni), l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. L'abitazione principale è quella definita dall'art.13 comma 2, secondo periodo, del D.L.201/11 e successive modificazioni e integrazioni.

e) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, del D.L.201/2011(e successive modifiche e integrazioni), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;

f) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, ultimo periodo, del D.L.201/2011(e successive modifiche e integrazioni), i comuni possono prevedere che le agevolazioni per abitazione principale - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, nonché la detrazione- si applichino anche :

all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,

>da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

> all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni). Al riguardo il Comune ritiene opportuno confermare anche in regime di IMU la scelta di considerare direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari oggetto delle due suddette ipotesi;

g) ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 10, penultimo periodo, del D.L.201/2011 (e successive modifiche e integrazioni), le unità immobiliari di cui all'art.8 comma 4 del D.Lgs.504/92 - ossia le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari beneficiano della detrazione prevista per l'abitazione principale; per tale fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17 del D.L.201/11 (e successive modifiche e integrazioni).

h) Visto l'art. 9 comma 8 del D. Lgs. 23/2011, così come modificato dalla legge di conversione del D. L. n. 16/2012, che dispone l'esenzione dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 – L'esenzione in questione si rende applicabile per i terreni contenuti nell'elenco allegato alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993. La validità di tale circolare è stata confermata dalla Risoluzione n. 5/DPF del 17 settembre 2003, nella quale è stato affermato, anche sulla base del parere espresso dal Ministero delle Politiche Agricole e forestali con nota n. 6944 del 28 agosto 2003;

i) Visto sempre l'art. 9 comma 8 del D. Lgs. 23/2011, così come modificato dalla legge di conversione del D. L. n. 16/2012, che dispone l'esenzione dall'imposta municipale per i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (Istat),

l) Preso atto quindi che nel territorio del Comune di Notaresco, classificato come parzialmente montano, si applica l'esenzione per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui ai sopra citati riferimenti normativi;

m) la finzione giuridica secondo cui - ai soli fini dell'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'art.8 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e all'art.13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni) - l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione ;

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire l'equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

Posto che

- a) il fondo sperimentale di riequilibrio (FSR) è ridotto in misura corrispondente al maggior gettito "ad aliquota base" attribuito ai Comuni con l'IMU, rispetto al gettito dell'ICI ;

- b) L'applicazione dell'IMU a disciplina di base, nelle espresse previsioni della legge, deve avvenire a parità di risorse disponibili sia per l'insieme dei Comuni, sia per ciascun ente. In pratica, il maggior gettito rispetto a quanto introitato con l'ICI viene compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 comma 3 del d.lgs. 23 (ovvero, una volta entrato in vigore, del fondo perequativo di cui all'art. 13 della legge delega n. 42 del 2009).

Tale riduzione si rifletterà in modo abbastanza diretto sulle risorse di ciascun Comune, poiché, come avvenuto per il 2011 in fase di prima applicazione dei criteri di riequilibrio, un essenziale elemento di sostenibilità del passaggio al nuovo assetto delle entrate comunali è certamente da identificare nella minimizzazione degli scostamenti rispetto alle risorse in precedenza assegnate, tanto più se tali risorse si riferiscono – come in questo caso – al “nocciolo duro” dell'autonomia tributaria, rappresentato dall'ICI.

Evidenziato che: il Comune può deliberare una propria aliquota IMU "ordinaria": ciò in base ad attenta lettura delle norme (con particolare riferimento all'art.13 comma 10 del D.L.201/11 in cui appunto il Legislatore richiama il concetto di aliquota ordinaria) ed in considerazione del fatto che la nuova imposta IMU rinvia espressamente ad una consistente parte della normativa applicativa ICI si ritiene opportuno quantificare detta aliquota ordinaria in misura del 0,97 per cento, ovvero il 9,7 per mille, esercitando pienamente la facoltà riconosciuta ai Comuni dall'art.13 comma 6 del già citato D.L.201/11 (in base al quale l'aliquota base è modificabile fino appunto a più 0,3 punti percentuali);

Qualora fosse disposto – con apposita modifica normativa- l'incremento delle aliquote di base attualmente vigenti in base all'art.13 D.L.201/11, detto aumento sarà automaticamente sommato alle aliquote qui deliberate al fine di mantenere inalterato il gettito dell'imposta di competenza comunale.

Assodato che tutte le aliquote assimilate a quella relativa all'abitazione principale sono al netto dell'imu statale.

Accertato il gettito complessivo introitato con la prima rata in acconto a giugno come da dettaglio importi esposti sul prospetto predisposto in formato excel, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, (allegato 1);

Visti gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 sui poteri regolamentari del Comune, nonché - in particolare per la potestà regolamentare in materia di IMU – gli articoli 14 comma 6 del D.Lgs.23/11 (e successive modificazioni e integrazioni) e art.13 comma 13 del D.L.201/11 (e successive modificazioni e integrazioni);

Visti:

- l'art. 53 comma 16 della legge n.388 del 23.12.2000, così come modificato dall'art. 27 comma 8 della legge n.448 del 28.12.2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

- l'articolo 1 comma 169 della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito, agli atti, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario.

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

Visto il decreto del 21 dicembre 2011, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il

quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

Vista il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di

conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il predetto termine;

Visto il decreto del 20 giugno 2012, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito al 31 agosto 2012;

Visto che con Decreto del Ministero del 2 agosto 2012, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2012.

Accertato quindi che la scadenza fissata al 30 settembre 2012, indicata dalla Legge istitutiva dell'IMU(articolo 13, comma 12- bis del dl 201/2011) è "implicitamente" abrogata, e sostituita dalla regola generale che fa coincidere i termini dei regolamenti tributari e dei bilanci preventivi.

Acclarato che il Comune di Notaresco, come da ultime rideterminazioni, ha subito un taglio dei trasferimenti per circa 700.000 (settecentomila euro).

Nella necessità di garantire un'entrata a titolo di IMU, per l'anno 2012, adeguata con gli obiettivi di bilancio.

Predisposta una simulazione di calcolo che, stante le aliquote deliberate nel presente atto, dovrebbero, nel rispetto del pagamento dell'imposta, assicurare un gettito complessivo come

meglio dettagliato nel prospetto predisposto in formato excel, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (allegato 2).

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Sposetti, Zippi, Recchiuti)

Delibera

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di approvare le aliquote e le detrazioni relative all'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2012 nei termini che seguono:

a) aliquota base del **0,97 %**;

b) aliquota del **0,55 %**: applicata alle seguenti unità immobiliari:

- abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come definito dall'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011,
- abitazione e relativa/e pertinenza/e di proprietà di anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- all'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

3) detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad "abitazione principale" del soggetto passivo pari ad euro 200 (duecento) maggiorata di 50 (cinquanta) euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 (ventisei) anni di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 (quattrocento).

La detrazione per abitazione principale è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e spetta sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011;

4) di confermare quanto deliberato con Atto di Consiglio Comunale n. 20 del 03.06.2009 avente ad oggetto la valorizzazione delle aree edificabili ubicate sul territorio di Notaresco ai fini I.C.I. anche ai fini della nuova IMU, avendo, l'atto di cui sopra, trovato puntuale conferma nelle annualità d'esercizio 2010 e 2011. Per la valorizzazione, ai fini IMU delle aree edificabili, viene quindi fatto rinvio alle disposizioni contenute nell'atto consiliare n. 20/2009.

5) Stante l'urgenza dichiarare, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Sposetti, Zippi, Recchiuti) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 267/2000.

Identificare il responsabile del procedimento del presente atto in:
Area AREA FINANZIARIA - IL RESPONSABILE

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CATARRA VALTER

IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGORI PAOLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Albo Prot. n. _____

Lì, 28-11-2012

IL MESSO NOTIFICATORE
SCARPONE ROCCO

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Lì,

IL MESSO NOTIFICATORE
SCARPONE ROCCO